

ALLEGATO B) REP. 12223 RACC. 10144 =====

"FONDAZIONE RESIDENZA SS. CARLO E FRANCESCO ETS"

===== **STATUTO** =====

Art. 1 - Denominazione e sede =====

È costituita per Determinazione Dirigenziale del 30 giugno 2020 settore sanità e welfare della Regione Piemonte una Fondazione denominata "FONDAZIONE RESIDENZA SS. CARLO E FRANCESCO ETS". =====

La Fondazione ha sede in Govone (CN). =====

Ai soli fini dell'iscrizione nei competenti registri si dichiara che l'indirizzo della sede è in via Boetti n.1 e potrà essere modificato all'interno del Comune senza che ciò comporti variazione statutaria. =====

La Fondazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, unità operative locali. =====

Art. 2 - Scopo =====

La Fondazione ha lo scopo dell'assistenza residenziale delle persone disabili non autosufficienti e delle persone di età avanzata, in condizioni di auto sufficienza, parziale autosufficienza e totale non autosufficienza. =====

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5 co.1 lett. a D.Lgs. 117/2017); =====

b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 co.1 lett. b D.Lgs. 117/2017); =====

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co.1 lett. c D.Lgs. 117/2017). =====

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo l'individuazione, i criteri e i limiti definiti dall'Organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. =====

La Fondazione esercita inoltre attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi. =====

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione

al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. =====

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgeranno attività di volontariato in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo. =====

I volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. =====

Art. 3 - Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con: =====

a) i redditi derivanti dal patrimonio; =====

b) le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. =====

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi. =====

Art. 4 - Patrimoni destinati =====

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. =====

Art. 5 - Organi della Fondazione =====

Organi della Fondazione sono: =====

- Organo di amministrazione; =====

- Organo di Controllo. =====

Art. 6 -Organo di amministrazione =====

L'Organo di amministrazione è il Consiglio di amministrazione, composto da cinque (5) membri compreso il Presidente. =====

I componenti sono scelti tra persone in possesso di specifica

competenza ed esperienza attinenti alle finalità della Fondazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono così nominati:

- un membro nominato dalla persona del Sindaco in carica del Comune di Guarene (CN), in ragione della sua autorevolezza derivante dalla preposizione alla carica e non come organo di vertice del Comune; =====
- un membro nominato dalla persona del Sindaco in carica del Comune di Govone (CN), in ragione della sua autorevolezza derivante dalla preposizione alla carica e non come organo di vertice del Comune; =====
- un membro nominato dal Parroco *pro-tempore* di Govone o suo delegato stabile, da individuarsi fra i cittadini appartenenti alla Parrocchia "San Secondo" di Govone; =====
- un membro nominato dal Parroco *pro-tempore* di Guarene o suo delegato stabile, da individuarsi fra i cittadini appartenenti ad una delle tre Parrocchie di Guarene; =====
- un membro nominato dal Consiglio di amministrazione uscente della Fondazione. =====

Il Consiglio di amministrazione si insedia entro trenta (30) giorni dalla nomina dei suoi componenti. =====

Entro tre mesi antecedenti alla data di scadenza del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione deve richiedere per iscritto, con mezzi che diano la prova dell'avvenuta ricezione, l'indicazione dei nominativi dei soggetti eleggibili alla carica alle persone preposte alla nomina degli amministratori. =====

Decorso tre mesi dalla data di scadenza del Consiglio di amministrazione ed in caso di inerzia e/o mancata risposta da parte delle persone preposte alla nomina degli amministratori entro il termine di nomina, il Consiglio di amministrazione uscente avrà diritto a nominare gli amministratori per cui non è stato ricevuto atto di nomina da parte delle persone ad esso preposte. = Qualora l'Organo di amministrazione non venga nominato entro un anno dalla data di scadenza, la Fondazione dovrà sciogliersi ed attuare la procedura di liquidazione di cui all'art. 17 del presente statuto. =====

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica cinque (5) esercizi e sono rieleggibili. =====

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo. =====

Non possono essere nominati membri dell'Organo di amministrazione coloro che: =====

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; =====
- b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo; =
- c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; =====
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; =====
- e) coloro che hanno lite pendente con la Fondazione o hanno

debiti liquidi verso essa e sono in mora di pagamento; =====

f) coloro che sono titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione. =====

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado. =====

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado. =====

I componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi consiglieri, i quali sono nominati dallo stesso soggetto che ha nominato l'amministratore cessato dalla carica prima della naturale scadenza e rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. ===

Decorsi trenta giorni dalla data di cessazione dell'amministratore prima della naturale scadenza ed in caso di inerzia e/o mancata risposta da parte delle persone preposte alla nomina degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione avrà diritto a nominare gli amministratori per cui non è stato ricevuto atto di nomina da parte delle persone ad esso preposte. =====

I componenti dell'Organo di amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. =====

Ai componenti dell'Organo di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

Art. 7 - Decadenza e esclusione =====

I membri dell'Organo di amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate. =====

Sono cause di esclusione dall'Organo di amministrazione: =====

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; =====

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; =====

-il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità. =====

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. =====

Art. 8 - Poteri =====

All'Organo di amministrazione spetta: =====

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica cinque (5) anni salvo rinnovo; ==

- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto; =====
- c) redigere ed approvare il bilancio ed il bilancio sociale; =====
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; =====
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; =====
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione; =====
- g) approvare eventuali regolamenti interni; =====
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art.17 del presente statuto nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione; =====
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; =
- j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto; =====
- k) nominare l'Organo di controllo. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. =====

Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi. =====

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Compete inoltre al Presidente: =====

- convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; =====
- firmare gli atti del Consiglio oltre ai processi verbali delle sedute; ==
- vigilare sull'andamento della Fondazione e sull'operato del Direttore se previsto; =====
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; =====
- coordinare e mantenere l'unità di indirizzo del Consiglio di amministrazione per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento dei risultati previsti; =====
- adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque entro sessanta (60) giorni dalla loro adozione; =====
- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento e di comunicazione con le Amministrazioni pubbliche e con le espressioni organizzate dell'utenza promuovendo la partecipazione degli utenti e dei cittadini all'attività della Fondazione. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo

dal Consigliere più anziano di età. =====
La carica di Presidente è incompatibile nei casi previsti dalla
normativa vigente. =====

Art. 9 - Adunanze =====

L'Organo di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio
dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni
trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo
giudichi necessario o su richiesta di almeno due dei suoi
componenti. =====

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente
mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di
amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo,
senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad
attestare l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati,
almeno due (2) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza,
almeno ventiquattr'ore prima. =====

Le adunanze dell'Organo di amministrazione sono valide se è
presente la maggioranza dei membri che lo compongono. =====

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto,
devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal
computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. =====

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. =====

Per la modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento della
Fondazione nonché la trasformazione, la fusione o scissione della
Fondazione occorre il voto favorevole di almeno quattro
componenti. =====

L'espressione del voto avviene in forma palese. Quando si tratti di
argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e
valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio
segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il
numero dei votanti. =====

Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non
compresi nell'ordine del giorno, se tutti i componenti sono presenti e
consenzienti. =====

Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento per
disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal
presente articolo. =====

I Consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano
o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse
personale ovvero l'abbiano i loro coniugi o i parenti ed affini sino al
quarto grado. =====

I Consiglieri hanno diritto di far constare nel verbale il proprio voto e
le motivazioni del medesimo. =====

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i
Consiglieri presenti alla seduta e riportato in apposito registro delle
adunanze. =====

Art. 10 - Organo di controllo =====

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico
o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di
nomina. =====

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di amministrazione. =
I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. =====

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. =====

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di amministrazione. =

Art. 11 - Revisore =====

La Fondazione può incaricare l'Organo di Controllo di esercitare la revisione legale dei conti, al ricorso dei presupposti di legge, salvo la nomina di un Revisore Legale o di una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro. =====

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dal Consiglio di amministrazione. =====

L'incaricato alla revisione legale dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità. =====

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di amministrazione. ===

Il Revisore dura in carica cinque (5) anni e può essere riconfermato. =====

Art. 12 - Direttore =====

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori della dotazione organica e deve possedere i seguenti requisiti: =

a) Diploma di laurea; =====

b) Attestato Regionale di Direttore di Comunità Socio Sanitaria di cui alla D.gr 35/2008; =====

c) Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private. =====

Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto di appartenenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione. =====

L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione della Fondazione determina il compenso spettante al Direttore. =====

Il Consiglio di amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso la gestione della Fondazione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o dell'inosservanza delle direttive generali impartite, il Consiglio di amministrazione può revocare o risolvere il contratto del Direttore generale. =====

Il Direttore ha la responsabilità gestionale della Fondazione. Spettano al Direttore tutte le funzioni riferite al Responsabile della Struttura ai sensi della normativa vigente. Competono inoltre al Direttore tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica. =====

Egli, nell'ambito delle linee di pianificazione e programmazione e nel rispetto degli indirizzi generali della Fondazione definiti dal Consiglio d'Amministrazione, dei Regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, è dotato della più ampia autonomia nell'organizzazione dei servizi e degli uffici della Fondazione, nella gestione delle risorse umane e delle risorse economiche e finanziarie assegnate, nell'acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari. Nell'esercizio del suo ruolo tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie rappresentando la Fondazione in tutte le sedi tecniche e gestionali e nei casi in cui sia delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. =====

Il Direttore: =====

a) Formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle stesse; =====

b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; =====

c) Sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo, del bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio.

Al Direttore spetta inoltre, previe apposite procure, ove necessarie:

a) stipulare contratti e sottoscrivere convenzioni e protocolli di intesa;

b) gestire le relazioni sindacali presiedendo la delegazione trattante;

c) rappresentare la Fondazione in giudizio sia come attore che come convenuto. In tal caso sottoscrive la procura alle liti; =====

d) accettare lasciti e donazioni; =====

e) conferire ad altri soggetti gli incarichi esterni verificando e controllando la loro attività anche mediante l'esercizio del potere di avocazione o di sostituzione in caso di necessità o urgenza, inadempimento o inerzia degli stessi; =====

f) l'assunzione di tutti i diversi atti di gestione eventualmente non attribuiti ai dirigenti e/o ai funzionari responsabili di servizio. =====

Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di amministrazione. =====

Art. 13 - Libri =====

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di Controllo. =====

I libri sono tenuti a cura dell' Organo di amministrazione. =====

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno dieci (10) giorni. =====

Art. 14 - Bilancio =====

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a duecentoventimila/00 (220.000,00) euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. =====

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il giorno trenta (30) giugno dell'anno successivo per l'approvazione. =====

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

Art. 15 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari =====

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione (1.000.000,00) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti. =====

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti. ===

Art. 16 - Trasformazione, Fusione, Scissione =====

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto. =====

Art. 17 - Estinzione =====

L'Organo che delibera l'estinzione/lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, i quali hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Fondazione. =====

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano la propria sede legale nel comune di Govone e/o nel comune di Guarene secondo le disposizioni dell'Organo di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

Art. 18 - Norme applicabili =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e le altre disposizioni richiamate dall'art. 3, co. 2 dello stesso o altrimenti applicabili. =====

Firmato: Cantamessa Emilio - Lucia Cotto Notaio =====

